



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa	Roberto Braccialini	Presidente
Dott.	Pietro Spera	Giudice
Dott.	Andrea Balba	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:

ANNA BENVENUTO CF BNVNNA62C70D969H assistita dall'avv. RUGGERO
PETRELLI

Rilevato che, con ricorso depositato il 25/28.11.22 ANNA BENVENUTO, CF
BNVNNA62C70D969H ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione
di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di
liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve
ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo
III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista
per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto
al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI,
poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;

Considerato che, in forza dall'applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina
generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall'OCC;

Considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile, nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

Considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI; in deroga vista la scelta

ritenuto, diversamente dal quanto indicato in ricorso, che tutti i conti correnti attivi sono per definizione attinti alla procedura di liquidazione;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41266cd70eec53f0 - Firmato Da: RICCI MAURA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e267beb77779cc34
Firmato Da: BALBA ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2cb45895d54887d91a2a9a0a866e9e19



